

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1875)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 3024)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(ROGNONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(DARIDA)

e col **Ministro della Difesa**
(LAGORIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con Protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con Protocollo e allegati, firmata a Bruxelles il 3 novembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della Convenzione.

CONVENZIONE**fra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio relativa
al servizio militare dei doppi cittadini**

IL GOVERNO ITALIANO

e

IL GOVERNO BELGA

Desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che abbiano l'obbligo di prestare detto servizio sia in Italia che in Belgio,

Prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963;

Hanno deciso di concludere una Convenzione, a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana:

Sen. Libero DELLA BRIOTTA, Sottosegretario di Stato agli Affari esteri,

S. M. il Re del Belgio:

On. Charles-Ferdinand NOTHOMB, Ministro degli Affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ARTICOLO 1.

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:

a) con l'espressione « doppio cittadino » si intende ogni persona che possenga contemporaneamente le cittadinanze italiana e belga, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;

b) con l'espressione « servizio militare » si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio o prestazione considerati come equivalenti dalla legislazione dello Stato ove questi servizi o prestazioni vengano adempiuti;

c) con l'espressione « residenza abituale » si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.

Qualora, in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, il doppio cittadino avesse la sua residenza abituale in ambedue gli Stati contraenti, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione per via diplomatica, di comune accordo, fondandosi sui seguenti principi:

1) il doppio cittadino sarà considerato avere la propria residenza abituale nello Stato contraente in cui si trova il luogo di abitazione permanente suo e della propria famiglia;

2) se il conflitto di residenza abituale non può essere risolto in base al criterio di cui sopra tale residenza verrà stabilita in base alla maggior durata della residenza stessa nei 12 mesi che precedono la data in cui il doppio cittadino ha compiuto 18 anni di età.

ARTICOLO 2.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai cittadini di ciascuno dei due Stati che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e belga, secondo le leggi in vigore in ciascuno dei due Stati.

ARTICOLO 3.

1. Il doppio cittadino è tenuto a soddisfare gli obblighi del servizio militare nei confronti di uno solo degli Stati contraenti.

2. I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti che non siano in possesso della doppia cittadinanza sono tenuti a soddisfare i propri obblighi militari nei confronti del solo Stato di cui posseggono la cittadinanza. Tuttavia, se essi hanno già soddisfatto i propri obblighi di servizio militare nei confronti di uno dei due Stati, alle condizioni previste dalla legge di tale Stato prima del mutamento di cittadinanza, saranno considerati come se avessero soddisfatto i medesimi obblighi nei confronti dell'altro Stato.

Queste disposizioni si applicano altresì ai cittadini di uno dei due Stati che hanno acquistato la cittadinanza dell'altro Stato prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione.

ARTICOLO 4.

1. Il doppio cittadino sarà soggetto agli obblighi del servizio militare nello Stato contraente sul territorio del quale ha la propria residenza abituale all'età di 18 anni. Tale residenza sarà accertata mediante la presentazione di una dichiarazione conforme all'allegato Modulo A, sottoscritta in triplice esemplare dinanzi all'Autorità competente dello Stato di detta residenza.

Un esemplare di tale dichiarazione sarà rimesso alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove il doppio cittadino non è tenuto a prestare il servizio militare.

2. Colui che divenga doppio cittadino dopo aver compiuto 18 anni di età e che a quel momento non abbia ancora soddisfatto gli obblighi del servizio militare nell'uno o nell'altro dei due Stati sarà tenuto a soddisfare tali obblighi in quello Stato ove aveva la residenza abituale al momento dell'acquisto della seconda cittadinanza.

Tale residenza abituale sarà attestata secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5.

Il doppio cittadino che all'età di 18 anni ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato terzo ha la facoltà di scegliere quello degli Stati contraenti nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.

A tal fine egli sottoscriverà, al più presto, in triplice esemplare una dichiarazione conforme all'allegato Modulo B, dinanzi alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove egli intende sottoporsi agli obblighi del servizio militare; tale Autorità trasmetterà questi documenti alle Autorità competenti dei due Stati.

ARTICOLO 6.

Il doppio cittadino ha la facoltà, prima della data prevista per la sua incorporazione, di sottoporsi agli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sotto forma di un arruolamento volontario per una durata totale ed effettiva tale che, in base alla legislazione in vigore in tale Stato, valga come assolvimento del servizio militare.

Il suo arruolamento sarà attestato nei confronti dello Stato dove, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, avrebbe dovuto normalmente soddisfare i propri obblighi del servizio militare, mediante la presentazione di un certificato conforme all'allegato Modulo C.

ARTICOLO 7.

Qualora il doppio cittadino non si sia avvalso in tempo utile dei benefici della presente Convenzione ed abbia ricevuto l'ordine di chiamata alle armi:

sia dall'Autorità competente dello Stato nel quale non è tenuto a prestare il servizio militare in base alle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione,

sia, per quanto riguarda il doppio cittadino di cui all'articolo 5 della Convenzione, dello Stato nel quale non intende prestare il servizio militare,

egli dovrà restituire alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha emanato il predetto ordine entro 15 giorni dal suo ricevimento e, in ogni caso, prima della data prevista per la sua incorporazione. Dovrà inoltre allegare una dichiarazione conforme, a seconda dei casi, al Modulo A o al Modulo B.

ARTICOLO 8.

Le Autorità che hanno emesso gli ordini di chiamata alle armi, dopo aver ricevuto e verificato i documenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, procederanno all'annullamento di quell'ordine che fosse stato indebitamente emesso e ne daranno notizia all'Autorità giudiziaria competente ad estinguere i procedimenti che fossero stati eventualmente iniziati nei confronti degli interessati a causa della non esecuzione dell'ordine.

ARTICOLO 9.

1. Il doppio cittadino che avrà soddisfatto, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli obblighi del servizio militare ai quali egli è sottoposto dalla legislazione di uno dei due Stati, sarà considerato come aver soddisfatto gli stessi obblighi nei confronti dell'altro Stato.

2. Il doppio cittadino che ha acquisito la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dello Stato di cui già possedeva la cittadinanza, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato.

ARTICOLO 10.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione, il doppio cittadino che sarà stato esentato, dispensato o esonerato dal compimento degli obblighi del servizio

militare nello Stato dove egli li deve assolvere conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, sarà considerato come se avesse soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 11.

Durante l'adempimento degli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati, in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.

ARTICOLO 12.

1. Il doppio cittadino che abbia adempiuto ai propri obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposto in questo Stato agli obblighi del militare in congedo che esso Stato prevede per i propri cittadini.

2. Tuttavia, chi abbia trasferito la propria residenza abituale nello Stato contraente in cui non ha assolto gli obblighi del servizio militare di leva, sarà sottoposto agli obblighi del militare in congedo previsti da quest'ultimo Stato. Tale disposizione non è applicabile agli Ufficiali di complemento posti nella riserva, i quali resteranno soggetti agli obblighi militari nello Stato dove hanno prestato servizio militare obbligatorio.

ARTICOLO 13.

1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare soltanto i doppi cittadini che hanno la residenza abituale sul proprio territorio e quelli che, avendo soddisfatto gli obblighi del servizio militare secondo la propria legislazione, risiedono in uno Stato terzo.

Tuttavia gli Ufficiali di complemento posti nella riserva resteranno a disposizione dello Stato nelle cui Forze Armate hanno adempiuto agli obblighi del servizio militare, qualunque sia lo Stato ove abbiano stabilito la propria residenza.

2. Il doppio cittadino che abbia risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati sarà considerato in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

ARTICOLO 14.

Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare sarà segnalato alle autorità competenti dell'altro Stato dalle autorità dello Stato dove egli prestava o avrebbe do-

vuto prestare il servizio. Colui che si sia sottratto ai propri obblighi sarà escluso dai benefici della presente Convenzione.

ARTICOLO 15.

Il doppio cittadino che perda una delle due cittadinanze conserva i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che gli siano state applicate.

Egli cessa per il futuro di beneficiare della Convenzione e sarà soggetto soltanto alla legislazione dello Stato di cui ha conservato la cittadinanza.

ARTICOLO 16.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la cittadinanza.

ARTICOLO 17.

1. I formulari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione potranno essere modificati, di comune accordo, a mezzo di scambio di lettere.

2. I documenti emessi in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, così come, eventualmente, gli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini della sua applicazione, saranno esenti da legalizzazione o dalla « apostille ».

ARTICOLO 18.

Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per la via diplomatica, per la messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 19.

Le due Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero derivare dall'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 20.

Il doppio cittadino che, anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione, abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sarà considerato come aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.

ARTICOLO 21.

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data della notifica all'altra Parte.

In caso di denuncia della presente Convenzione, il doppio cittadino conserverà i benefici delle disposizioni che gli siano state applicate.

ARTICOLO 22.

La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Brusselle, il 3 novembre 1980, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i testi in ciascuna di tali lingue facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano:

LIBERO DELLA BRIOTTA

Per il Governo belga:

CHARLES-FERDINAND NOTHOMB

PROTOCOLLO

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini firmata a Brusselle il 3 novembre 1980 qualora il doppio cittadino desideri tuttavia sottoporsi agli obblighi del servizio militare nello Stato contraente sul territorio del quale non ha la residenza abituale, egli dovrà sottoscrivere, in triplice esemplare, una dichiarazione conforme al Modulo X annesso al presente Protocollo dinanzi all'Autorità competente dello Stato dove risiede. Un esemplare di tale dichiarazione è trasmesso alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dell'altro Stato.

Le altre disposizioni della Convenzione saranno applicate al doppio cittadino che abbia effettuato la dichiarazione di cui sopra.

Tale dichiarazione è senza effetto se, in conseguenza di tale opzione, il doppio cittadino sia dispensato dal servizio militare per il solo fatto del luogo della sua residenza abituale.

2. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta entro i 6 mesi dal compimento del 18° anno di età o dalla data di acquisizione della seconda cittadinanza.

3. Il presente Protocollo costituisce parte integrante della sopra citata Convenzione ed è soggetto alle disposizioni di quest'ultima relative alla ratifica, alla denuncia e alla modifica dei moduli.

Fatto a Brusselle, il 3 novembre 1980, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i testi in ciascuna di tali lingue facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano:

LIBERO DELLA BRIOTTA

Per il Governo belga:

CHARLES-FERDINAND NOTHOMB

MODÈLE A.
 MODULO A.
 MODEL A.
 FORMULAR A.

DECLARATION DE RESIDENCE
 DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
 VERKLARING VAN VERBLIJFPLAATS
 WOHSITZERKLÄRUNG

(art. 4 de la Convention belgo-italienne du 1980 relative au service
 militaire des double-nationaux)

(articolo 4 della Convenzione italo-belga del 1980 relativa al servizio
 militare dei doppi cittadini)

(art. 4 van de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 1980 betreffende
 de militaire dienst van de bipatriden)

(art. 4 des italienisch-belgischen Abkommen vom 1980 ueber den
 Militaerdienst der Doppelstaatsangehoerigen)

Je soussigné (1)

Il sottoscritto (1)

Ik ondergetekende (1)

Der Unterzeichnere (1)

resident au moment de la déclaration a (2)

residente al momento della dichiarazione in (2)

verblijvende op het ogenblik van deze verklaring te (2)

bei Abgabe der Erklärung wohnaft in (2)

né à	le
nato a	il
geboren te	op
geboren in	am

fils de	né à
figlio di	nato a
zoon van	geboren te
Sohn des	geboren in

et de	née à
e di	nata a
en van	geboren te
und der	geboren in

possédant concurremment les nationalités belge et italienne, déclare avoir eu ma résidence habituelle

contemporaneamente in possesso della cittadinanza italiana e belga, dichiara di aver risieduto abitualmente

bezittende en de Belgische en de Italiaanse nationaliteit, verklaar mijn gewone verblijfplaats te hebben gehad

gleichzeitig im Besitz der italienischen und belgischen Staatsangehörigkeit, erklärt hiermit, dass er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hatte,

- à l'âge de 18 ans à (3) (*)
- al compimento del 18° anno di età in (3) (*)
- op de leeftijd van 18 jaar te (3) (*)
- bei Vollendung des 18. Lebensjahres in (3) (*)

-
- au moment de l'acquisition de ma seconde nationalité à (3) (*)
 - al momento dell'acquisizione della mia seconda cittadinanza in (3) (*)
 - op het oogenblik waarop ik mijn tweede nationaliteit heb verworven te (3) (*)
 - im Moment der Erwerbung der 2. Staatsangehörigkeit in (3) (*)

Fait à _____, le _____

Fatto a _____, il _____

Gedaan te _____, de _____

Ort _____ Datum _____

Signature:

Firma:

Handtekening:

Unterschrift:

J'atteste que le déclarant (1)

Attesto che il dichiarante (1)

Ik bevestig dat de declarant (1)

Ich bescheinige, dass der Erklärende (1)

identifié (4)

identificato (4)

geïdentificeerd (4)

identifiziert durch (4)

après avoir été averti quant aux responsabilités pénales d'une déclaration mensongère, a fait et souscrit la déclaration ci-dessus.

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto la suesesa dichiarazione.

na te zijn gewaarschuwd voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een valse aangifte, bovenvermelde verklaring heeft afgelegd en ondertekend.

die obenstehende Erklärung vor mir abgegeben und unterzeichnet hat, nachdem er über die strafrechdiche Verantwortlichkeit bei der Abgabe einer falschen Erklärung informiert worden ist.

(Lieu et date)

(Luogo e data)

(Plaats en datum)

(Ort und Datum)

(5)

(6)

(Sceau)

(Timbro dell'Ufficio)

(Zegel)

(Siegel)

Le (7)
 atteste que le prénomné est inscrit sur les listes de milice en vue de
 son appel ultérieur dans les forces armées (3)
 conformément aux dispositions de la
 Convention belgo-italienne du 1980
 (Lieu et date)

(5) Le
 (6)

(Sceau)

Il (7)
 attesta che il sopracitato è iscritto nelle liste di leva ed è sotto-
 posto agli obblighi militari in (3)
 conformemente alle disposizioni della
 Convenzione italo-belga del 1980
 (Luogo e data)

(5) Il
 (6)

(Timbro dell'Ufficio)

De (7)
 bevestigt dat de voornoemde is ingeschreven op de militielijsten met
 het oog op zijn latere oproeping bij de strijdkrachten van (3)

 ingevolge de bepalingen van de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst
 van 1980
 (Plaats en datum)

(5) de
 (6)

(Zegel)

(7)
 bescheinigt hiermit, dass der Obengenannte, gemäss den Bestimmun-
 gen des italienisch-belgischen Abkommens vom
 1980, in den Wehrpflichtigenlistenwehrrfassungen
 eingetragen ist und der Militärpflicht in (3)
 unterworfen ist.
 (Ort und datum)

(5)
 (6)

(Siegel)

- (1) Nom et prénoms.
 - (2) Adresse complete.
 - (3) Belgique ou Italie.
 - (4) Mode d'identification: document d'identité et ses éléments; à défaut, nom des témoins et éléments de leurs documents d'identité ou connaissance directe.
 - (5) Titre de l'officier public et entre parenthèses ses nom et prénoms.
 - (6) Signature de l'officier public.
 - (7) Désignation de l'Autorité.
 - (*) Rayer la mention inutile.
-
- (1) Cognome e nome.
 - (2) Indirizzo completo.
 - (3) Italia o Belgio.
 - (4) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
 - (5) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
 - (6) Firma del pubblico ufficiale.
 - (7) Indicazione dell'Autorità.
 - (*) Cancellare la dizione inutile.
-
- (1) Naam en voornamen.
 - (2) Volledig adres.
 - (3) België of Italië.
 - (4) Identificering: identiteitsstukken met de gegevens ervan; bij gebrek hieraan, de naam van de getuigen en gegevens van hun identiteitsstukken of direkte kennis.
 - (5) Titel van de openbare ambtenaar en tussen haakjes zijn naam en voornaam.
 - (6) Handtekening van de overheid.
 - (7) Vermelding van de Overheid.
 - (*) Het overbodige schrappen.
-
- (1) Familienname und Vorname.
 - (2) Vollständige Adresse.
 - (3) Italien oder Belgien.
 - (4) Identifizierungsmittel: Art des Personalausweises und Hauptdaten oder Personalien der Zeugen und deren Identitätsausweisdaten oder persönlicher Bekannter.
 - (5) Zuständiger Beamter, zwischen Klammern Personalienangaben.
 - (6) Vollständige Unterschrift des Beamten.
 - (7) Behörde.
 - (*) Unzutreffendes durchzustreichen.

MODÈLE B.
 MODULO B.
 MODEL B.
 FORMULAR B.

DECLARATION D'OPTION
 DICHIARAZIONE DI OPZIONE
 VERKLARING VAN KEUZE
 OPTIONSERKLAERUNG

(art. 5 de la Convention belgo-italienne du 1980 relative au service militaire des double-nationaux)

(articolo 5 della Convenzione italo-belga del 1980 relativa al servizio militare dei doppi cittadini)

(art. 5 van de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 1980 betreffende de militaire dienst van de bipatriden)

(art. 5 des italienisch-belgischen Abkommen vom 1980 ueber den Militaerdienst der Doppelstaatsangehoerigen)

Je soussigné (1)

Il sottoscritto (1)

Ik ondergetekende (1)

Der Unterzeichnete (1)

résidant au moment de la déclaration à
 residente al momento della dichiarazione in
 verblijvende op het ogenblik van deze verklaring te
 bei der Ausstellung der Erklarung wohnhaft in

né à le
 nato a il
 geboren te de
 geboren in am

(1) Nom et prénoms.
 Cognome e Nome.
 Naam en voornamen.
 Familienname und Vorname.

fils de	né à
figlio di	nato a
zoon van	geboren
Sohn des	geboren in

de nationalité

cittadino

van

nationaliteit

Staatsangehörigkeit

et de	née à
e di	nata a
en van	geboren te
und der	geboren in

de nationalité

cittadina

van

nationaliteit

Staatsangehörigkeit

inscrit sur les listes de milice	}	en Belgique à
iscritto nelle liste di leva		in Belgio a
ingeschreven op de militielijsten		in België te
eingetragen in den Wehrpflichtigen-		in Belgien in
listen		en Italie à
		in Italia a
		in Italië te
		in Italien in

possédant concurremment les nationalités belge et italienne, déclare avoir eu ma résidence habituelle à l'âge de 18 ans à

contemporaneamente in possesso della cittadinanza italiana e belga, dichiara di aver risieduto abitualmente, al compimento del 18° anno di età in

bezittende én de Belgische én de Italiaanse nationaliteit, verklaar op de leeftijd van 18 jaar mijn gewone verblijfplaats te hebben gehad te

gleichzeitig in Besitz der italienischen und belgischen Staatsangehörigkeit, erklärt hiermit einen gewöhnlichen Wohnsitz bei Vollendung des 18. Lebensjahres in

.....

et vouloir me soumettre aux obligations de service militaire prévues par la loi (2)

e di voler essere sottoposto agli obblighi del servizio militare previsti dalla legge (2)

en mij te willen onderwerpen aan de militieverplichtingen voorgeschreven door de (2) wet

gehabt zu haben und sich der von dem (2) Gesetz vorgesehenen Militärflicht unterwerfen zu wollen

Je reconnais avoir l'obligation de signaler mes éventuels changements de résidence a l'autorité diplomatique ou consulaire de l'Etat pour lequel j'ai opté.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che è tenuto a segnalare all'autorità diplomatica o consolare dello Stato per il quale ha optato i suoi eventuali cambiamenti di residenza.

Ik erken dat het mijn plicht is mijn eventuele verblijfsveranderingen mede te delen aan de diplomatieke of consulaire overheid van de Staat waarvoor ik heb gekozen.

Der Unterzeichnete erklärt, dass ihm die Pflicht bekannt ist, seine weiteren Wohnsitzänderungen der diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Staates, für den er optiert hat, mitteilen zu müssen.

Fait à	, le
Fatto a	, il
Geddan te	, de
Ort	Datum

Signature:

Firma:

Handtekening:

Unterschrift:

Visa de l'autorité diplomatique ou consulaire devant laquelle la déclaration est souscrite.

Visto dell'autorità diplomatica o consolare dinanzi alla quale la dichiarazione è sottoscritta.

Visum van de diplomatieke of consulaire overheid ten overstaan waarvan de verklaring is ondertekend.

Sichtvermerk der zuständigen diplomatischen oder konsularischen Behörde, vor der die Erklärung abgegeben wurde.

(2) Belge ou Italienne.
 Italiana o belga.
 Belgische of Italiaanse.
 Italienischen oder Belgischen.

MODÈLE C.
 MODULO C.
 MODEL C.
 FORMULAR C.

CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE
 CERTIFICATO DI POSIZIONE MILITARE
 GETUIGSCHRIFT VAN MILITAIRE TOESTAND
 BESCHEINIGUNG UEBER DIE WEHRPFLICHTSTELLUNG

(prévu par la Convention belgo-italienne du 1980 relative au service
 militaire des double-nationaux)

(previsto dalla Convenzione italo-belga del 1980 relativa al servizio
 militare dei doppi cittadini)

(voorgeschreven bij de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 1980
 betreffende de militaire dienst van de bipatriden)

(gemäss dem italienisch-belgischen Abkommen vom 1980 ueber den
 Militaerdienst der Doppelstaatsangehoerigen)

Le (1)

Il (1)

De (1)

(1)

certifie que le nommé (2)

certifica che il Sig. (2)

bevestigt dat de genaamde (2)

bescheinigt hiermit, dass Herr (2)

(1) Désignation de l'Autorité qui a rédigé le certificat.

(2) Nom et prénoms, date et lieu de naissance.

(1) Indicazione dell'Autorità che ha redatto il certificato.

(2) Cognome e nome.

(1) Aanduiding van de overheid die het getuigschrift heeft opgemaakt.

(2) Naam en voornamen, geboortedatum en plaats.

(1) Bezeichnung der Behörde, welche die Bescheinigung ausstellte.

(2) Familienname und Vorname, Ort und Datum der Geburt.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- a accompli les obligations de service militaire prévues par la loi (3)
- ha assolto gli obblighi di servizio previsti dalla legge (3)
- de bij de (3) wet voorgeschreven militaire verplichtingen heeft vervuld
- die vom (3) Gesetz vorgesehene Wehrpflicht erfüllt hat
- a été incorporé en tant que volontaire dans les Forces Armées (4).....
- è stato incorporato come volontario nelle Forze Armate (4)
- als vrijwilliger bij de (4) strijdkrachten is ingelijfd.
- in dem (4) Heer als Freiwilliger eingegliedert worden ist.

Fait à	, le
Fatto a	, il
Gedaan te	, de
Ort	Datum

(5)

-
- (3) Belge ou Italienne.
 (4) Belges ou Italiennes.
 (5) Signature et sceau de l'Autorité qui a établi le certificat.
 (3) Italiana o Belga.
 (4) Italiane o belghe.
 (5) Firma e timbro dell'Autorità che ha emesso il certificato.
 (3) Belgische of Italiaanse.
 (4) Belgische of Italiaanse.
 (5) Handtekening en zegel van de overheid die het getuigschrift heeft opge-
 maakt.
 (3) Italianischen oder belgischen.
 (3) Italianischen oder belgischen.
 (5) Unterschrift und Siegel der Behörde, welche die Bescheinigung ausstellte.

MODÈLE X.
 MODULO X.
 MODEL X.
 FORMULAR X.

DECLARATION D'OPTION
 DICHIARAZIONE DI OPZIONE
 VERKLARING VAN KEUZE
 OPTIONSERKLAERUNG

(pour les double-nationaux résidant en Belgique ou en Italie)

(per i doppi cittadini che hanno la residenza abituale in Italia o in Belgio)

(voor de bipatriden die in België of in Italië verblijven)

(für die Doppelstaatsangehörigen, deren gewöhnlicher Wohnsitz in Italien oder in Belgien ist)

Je soussigné (1)

Il sottoscritto (1)

Ik ondergetekende (1)

Der Unterzeichnete (1)

résidant a

residente in

verblijvende te

wohnhaft in

né a

le

nato a il

geboren te

de

geboren in

am

(1) Nom et prénoms.

(1) Cognome e nome.

(1) Naam en voornamen.

(1) Familienname und Vorname.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fils de	né a
figlio di	nato a
zoon van	geboren te
Sohn des	geboren in

de nationalité	
cittadino	
van	nationaliteit
Staatsangehörigkeit	

et de	née à
e di	nata a
en van	geboren te
und der	geboren in

de nationalité	
cittadina	
van	nationaliteit
Staatsangehörigkeit	

inscrit sul les listes de milice	}	en Italie a
inscritto nelle liste di leva		in Italia a.....
ingeschreven op de militielijsten		in Italië te
eingetragen in den Wehrpflichtigenlisten		in Italien in
	}	en Belgique à
		in Belgio a.....
		in België te
		in Belgien in

possédant concurremment les nationalités belge et italienne, déclare vouloir me soumettre aux obligations de service militaire en (2) conformément à la faculté prévue au point 1

(2) Belgique ou Italie.
 (2) Italia o Belgio.
 (2) België of Italië.
 (2) Italien oder Belgien.

du Protocole relatif au libre choix annexé à la Convention belgo-italienne du 1980.

in possesso contemporaneamente della cittadinanza italiana e belga, dichiara di volersi sottoporre agli obblighi del servizio militare in (2) conformemente alla facoltà prevista al punto 1 del Protocollo relativo alla libera scelta, annesso alla Convenzione italo-belga del 1980.

bezittende én de Belgische én de Italiaanse nationaliteit, verklaar mij te willen onderwerpen aan de militaire verplichtingen in (2) ingevolge de keuze bedoeld in punt 1 van het Protocol betreffende de vrije keuze dat gevoegd is bij de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 1980.

gleichzeitig in Besitz der italienischen und belgischen Staatsangehörigkeit, erklärt hiermit sich der Wehrpflicht in (2) unterwerfen zu wollen, gemäss des im Punkt 1 des Protokolls vorgesehenen Rechtes (Anlage zum italienisch-belgischen Abkommen vom 1980) einer freien Wahl.

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de cette Convention et du Protocole selon lesquelles l'option résultant de la présente déclaration ne peut avoir d'effet que si elle est souscrite endéans les six mois qui suivent soit l'âge de 18 ans soit la date de l'acquisition de la seconde nationalité et que si en conséquence de cette option le double-national n'est pas dispensé du service militaire du seul fait du lieu de sa résidence habituelle.

Riconosce di aver preso conoscenza delle disposizioni di detta Convenzione e del Protocollo, in base alle quali l'opzione di cui alla presente dichiarazione produce effetti solo nel caso che essa sia sottoscritta entro sei mesi dal compimento del 18° anno di età o dall'acquisizione della seconda cittadinanza e se, in conseguenza di tale opzione, il doppio cittadino non sia dispensato dal servizio militare per il solo fatto del luogo della sua residenza abituale.

Ik erken kennis te hebben genomen van de bepalingen van die Overeenkomst en van het Protocol volgens welke de uit deze verklaring voortvloeiende keuze slechts uitwerking kan hebben indien zij wordt ondertekend binnen zes maanden volgende hetzij op de leeftijd van 18 jaar hetzij op de datum dat de tweede nationaliteit wordt verworven en indien de bipatride ingevolge die keuze niet wordt vrijgelaten van de militaire dienst door het feit alleen van zijn gewone verblijfplaats.

Der Unterzeichnete erklärt die Bestimmungen dieses Abkommens zur Kenntnis genommen zu haben, nach denen die hier abgegebene Optionsverklärung seine Wirkung erhält nur wenn sie binnen sechs Monate nach der Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach der

- (2) Belgique ou Italie.
- (2) Italia o Belgio.
- (2) België of Italië.
- (2) Italien oder Belgien.

